

Introduzione

Il presente elaborato si propone di esaminare la disciplina del concordato preventivo alla luce dell'introduzione delle novità contenute nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Questo codice ha l'obiettivo di riformare in maniera unitaria ed organica la disciplina delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, di semplificare il sistema normativo nel suo complesso, allo scopo di superare le difficoltà applicative oltre che interpretative derivanti dalla formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati e contrastanti, ed infine soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico allo scopo di renderlo più competitivo. Più nel dettaglio, nel primo capitolo troviamo la definizione di concordato preventivo, le principali tipologie e viene descritto il procedimento passo dopo passo, dalla proposizione del ricorso da parte del debitore fino all'omologazione da parte del commissario giudiziale. Nella seconda parte viene esaminata la nuova disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; tra le numerose novità possiamo individuare l'obiettivo di introdurre un sistema di allerta così da anticipare l'emersione della crisi, la sostituzione del termine "fallimento" con quello di liquidazione giudiziale, al fine di evitare il discredito sociale e personale che si accompagna al termine fallito, si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, si prevede riduzione di costi e durata delle procedure concorsuali, viene istituito presso il Ministero della giustizia una lista di soggetti chiamati a svolgere funzioni di controllo e gestione nell'ambito delle procedure concorsuali.

Viene prestata particolare attenzione al nuovo organo di composizione della crisi, l'OCRI, evidenziandone composizione e compiti, vengono attenzionate le misure premiali accordate all'imprenditore che abbia fatto ricorso ad uno degli strumenti previsti dal nuovo Codice e le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci. Il terzo capitolo si occupa più specificamente del concordato preventivo, mettendo a confronto la precedente disciplina prevista dalla legge fallimentare con la nuova introdotta dal nuovo codice, viene proposta una disamina degli articoli previsti dal nuovo codice ed analizzare analogie e differenze della disciplina. L'ultima parte si occupa della disciplina del concordato di gruppo, vengono esaminate le varie norme del nuovo codice dedicate all'insolvenza di gruppo: emerge l'intenzione del legislatore di disciplinare unitamente l'insolvenza dei gruppi di imprese, sul presupposto che quando un'impresa viene assoggettata ad amministrazione straordinaria, è probabile che la crisi si estenda anche alle altre imprese collegate o anche solo ad alcune di esse.

1. COSA SI INTENDE PER CONCORDATO PREVENTIVO

1.1 Definizione e diverse tipologie di concordato

Il concordato preventivo è uno strumento attraverso il quale un imprenditore che si trova in stato di crisi o insolvenza può proporre ai creditori un piano per assicurare la continuità aziendale ovvero la liquidazione del patrimonio.¹ Questo strumento ha diverse funzioni:

- Tutelare l'imprenditore che si trova in uno stato di difficoltà e i creditori che nei confronti dello stesso vantano situazioni creditorie;
- Favorire il risanamento dell'impresa e la prosecuzione dell'attività;

nel nostro ordinamento possiamo individuare diverse figure di concordato: 1) il concordato con cessione di beni, in base al quale l'imprenditore può estinguere la sua situazione debitoria attraverso la cessione dei beni che compongono il patrimonio mobiliare o immobiliare dell'azienda; 2) il concordato con assunzione di garanzia, il cui scopo è quello di tutelare le attività aziendali: chi dà vita a questa tipologia di concordato, deve impegnarsi a realizzare gli obiettivi stabiliti nel piano di rientro; 3) il concordato con continuità aziendale, questa tipologia di concordato mira a preservare l'attività dell'azienda, mantenendo i livelli di occupazione ed evitando la chiusura dell'impresa: può essere realizzato da un terzo o dallo stesso imprenditore.²

¹ L. Serra, concordato preventivo, Altalexpedia voce agg. al 16/04/2019

² Cfr. Concordato preventivo: cos'è e come funziona, Qui finanza

Un'altra differenziazione è tra il concordato in continuità e il concordato liquidatorio: nel primo caso si tende alla prosecuzione dell'attività aziendale, attraverso mezzi diretti a tal fine. La continuità può essere diretta, quando la gestione dell'azienda resta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, oppure indiretta, quando la gestione dell'azienda o la ripresa dell'attività è affidata a un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, ovvero a qualsiasi altro titolo. L'imprenditore può anche decidere di presentare il ricorso per la domanda di concordato preventivo in bianco, cioè allegando solamente i bilanci riguardanti gli ultimi tre esercizi e la lista dei creditori; il resto della documentazione, compreso il piano di rientro, può essere presentato entro un periodo che va da sessanta a novanta giorni, termine che può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni dal giudice in presenza di motivi urgenti.

Il piano deve in ogni caso garantire che l'attività d'impresa sia funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario nell'interesse sia dei creditori, sia dell'imprenditore e dei soci, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato. Nel caso in cui la proposta di concordato sia giudicata inammissibile, il giudice apre la liquidazione giudiziale.³

L'art. 160 della legge fallimentare afferma che l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

³ Cfr. G.Spataro, Riflessioni sul Concordato preventivo alla luce del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, *lus in itinere*

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)⁴. Il

⁴ Art. 67 terzo comma lettera d L.F. “d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o

trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis.”

1.2 Procedimento

La domanda di ammissione al concordato si propone con ricorso, da parte del debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale⁵; in base all'art. 161 L.F. *“il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano e la documentazione devono essere accompagnati da una relazione*

professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;”

⁵ F.Migliorini, Il concordato preventivo: presupposti e procedura, fiscomania.com

di un professionista, individuato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma lettera d, che attesti la veridicità dei dati e del piano". La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero e pubblicata nel registro delle imprese nel giorno successivo al deposito in cancelleria. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed all'elenco dei creditori, con indicazione dei crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso tra i sessanta e i centoventi giorni, termine prorogabile di ulteriori sessanta giorni. Il tribunale, con il decreto di fissazione dell'udienza, può nominare un commissario giudiziale. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di fissazione dell'udienza, il debitore può compiere di atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, che deve anche chiedere il parere del commissario giudiziale, se è stato nominato. Nello stesso periodo il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Con il decreto di fissazione del termine, il tribunale deve disporre degli obblighi informativi periodici, che il debitore deve eseguire con periodicità mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale fino alla scadenza del termine fissato. Il debitore inoltre con periodicità mensile deposita una situazione finanziaria dell'impresa che è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere entro il giorno successivo, adempimento la cui inosservanza determina l'improcedibilità della domanda. La domanda inoltre viene considerata inammissibile qualora nei due anni precedenti, il debitore ha presentato altra domanda di concordato cui non è seguita l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Il tribunale, con decreto non

reclamabile, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, provvede verificando la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.⁶

L'art. 163 L.F. dispone che il Tribunale deve:

- a) nominare il Giudice delegato;
- b) nominare ovvero confermare il commissario giudiziale;
- c) fissare la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori;
- d) fissare il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del Tribunale la somma, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia determinata dal Tribunale.

Il piano, dal punto di vista contenutistico, può prevedere:

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie;
- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
- l'eventuale suddivisione dei creditori in classi;

⁶ L.Serra, concordato preventivo, Altalexpedia voce agg. al 16/04/2019

- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.⁷

Il piano deve in ogni caso indicare:

- le cause della crisi;
- la definizione degli interventi necessari e, in caso di concordato in continuità, il periodo di tempo indispensabile per garantire il riequilibrio della situazione finanziaria;
- gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili;
- i tempi necessari per compiere le attività, nonché le iniziative da adottare nel caso di allontanamento tra gli obiettivi progettati e quelli raggiunti;
- in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è ritenuta la miglior soluzione al fine del miglior soddisfacimento dei creditori;
- una dettagliata individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuazione dell'attività, delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura, ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta.⁸

L'art. 85 del nuovo Codice della crisi prevede tuttavia l'obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori, vale a dire:

⁷ Art.85 CCI

⁸ Cfr. G.Spataro, Riflessioni sul Concordato preventivo alla luce del nuovo Codice della Crisi d'Impresa, *Ius in itinere*

- i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlabile il trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti in misura non completa, purché in una quantità non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è dunque trattata come credito chirografario.

Uno o più creditori, che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale, possono presentare una proposta di concordato concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima l'adunanza dei creditori; ai fini del calcolo della percentuale non vengono considerati i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società che controlla quest'ultima e di quelle sottoposte a comune controllo. Le proposte di concordato concorrente non vengono dichiarate ammissibili se nella relazione di cui all'art. 161 L.F. terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura

il pagamento di almeno il quaranta per cento dei creditori chirografari, o nel caso di concordato in continuità aziendale, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla stessa solo se collocati in un'autonoma classe.⁹ Qualora la proposta preveda la presenza di diverse classi di creditori, questa deve essere comunicata al tribunale, che deve verificare la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi; il commissario giudiziale fornisce ai creditori informazioni necessarie per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali del debitore.

Qualora il piano di concordato di cui all'art. 161 secondo comma lettera e preveda un'offerta da parte di un soggetto determinato, avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda, di uno o più rami dell'azienda, o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, garantendo che ne sia assicurata la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, tempi e modalità di accesso ad informazioni rilevanti, limiti di utilizzo e modalità attraverso cui il commissario deve fornirle, la data dell'udienza per la presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, garanzie e forme di pubblicità del decreto.¹⁰ Le offerte non

⁹ Art.163 L.F.

¹⁰ Art. 163 bis L.F.

sono efficaci se non vengono presentate in maniera corrispondente rispetto quanto previsto dal decreto e nei casi in cui vengano sottoposte a condizione. Le offerte vengono rese pubbliche all'udienza presentata per l'analisi delle stesse, in presenza degli offerenti e degli interessati. Se vengono presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra le stesse, nella stessa o in un'udienza successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori.

Nel corso della procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui in decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Il debitore nella domanda di ammissione può chiedere l'autorizzazione allo scioglimento dai contratti in corso in esecuzione alla data di presentazione del ricorso; può inoltre successivamente chiedere che il tribunale o il giudice delegato con decreto motivato, sentito l'altro contraente, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ineseguiti o non compiutamente seguiti alla data di presentazione del ricorso. Può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, sempre su richiesta del debitore: scioglimento o sospensione hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. Il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, questo credito viene soddisfatto come credito anteriore al concordato. Questa regola non si applica ai rapporti di lavoro subordinato. Nel caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il

concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore la differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o dalla collocazione del bene stesso avvenuta a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.¹¹

Il commissario giudiziale procede alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori; provvede a comunicare ai creditori tramite posta elettronica certificata, oppure a mezzo telefax o lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni vengono comunicate al commissario. Le successive comunicazioni vengono effettuate dal commissario tramite posta elettronica certificata. Qualora non viene comunicato l'indirizzo nel termine di quindici giorni, le comunicazioni vengono effettuate tramite deposito in cancelleria. Nel caso in cui le comunicazioni risultano difficili a causa del gran numero di creditori o per la difficoltà di identificarli, il tribunale può autorizzare la comunicazione tramite pubblicazione in uno più quotidiani a diffusione nazionale o locale. Il commissario giudiziale redige un inventario del patrimonio del debitore e una relazione sulle cause di dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, che viene depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori; nello stesso termine la comunica via posta

¹¹ Art. 169 bis L.F.

elettronica certificata.¹² Nell'ipotesi in cui vengono presentate proposte concorrenti, il commissario redige una relazione integrativa, che viene comunicata ai creditori e depositata in cancelleria; questa relazione contiene una comparazione delle proposte presentate. Le proposte di concordato possono essere modificate fino a quindici giorni prima l'adunanza dei creditori. Il commissario, qualora accerti che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, commesso atti di frode oppure ommesso di denunciare uno o più crediti, deve riferirne al tribunale, il quale apre il procedimento per la revoca di ammissione al concordato, dando comunicazione al PM e ai creditori.

L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato:

- ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale;
- il debitore o il rappresentante dello stesso deve intervenire personalmente;
- il commissario giudiziale espone la sua relazione e le proposte definitive del debitore;
- la proposta di concordato non può essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto;
- ciascun creditore può indicare le ragioni per le quali non ritiene conveniente la proposta di concordato;
- il debitore ha facoltà di contestare i crediti, e deve fornire al giudice gli opportuni chiarimenti;
- sono sottoposte alla votazione dei creditori le proposte del debitore e dei creditori, seguendo l'ordine del loro deposito;

¹² Art. 172 L.F.

- i creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato, nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza;
- il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto: nei casi in cui sono previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica nel maggior numero delle classi;
- qualora vengano presentate più proposte di concordato, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; fissando nei venti giorni successivi il termine per la comunicazione ai creditori;
- i creditori muniti di pegno ipoteca o privilegio, per i quali è prevista l'integrale soddisfazione, non hanno diritto di voto se rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- il coniuge del debitore, i suoi parenti e gli affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, i concessionari e gli aggiudicatari dei crediti da meno di un anno prima della proposta sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze;
- nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari con l'indicazione nominativa dei votanti e l'ammontare dei crediti, è inserita anche l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l'ammontare dei loro crediti;
- i creditori che non hanno esercitato il diritto di voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma, lettera, fax o posta elettronica nei venti giorni successivi alla lettura del verbale: in caso

contrario si ritengono consenzienti e sono considerati tali al fine del computo della maggioranza;

- se non viene raggiunta la maggioranza nei termini stabiliti, il giudice delegato né da comunicazione al tribunale che dichiara il concordato inammissibile ;¹³

Se il concordato viene approvato, il giudice delegato riferisce al tribunale, il quale fissa un'udienza per la comparazione delle parti e del commissario giudiziale. Il provvedimento viene notificato e pubblicato al commissario giudiziale ed ai creditori dissenzienti a cura del debitore. Debitore, commissario giudiziale ed eventuali creditori dissenzienti ed interessati devono costituirsi almeno dieci giorni prima l'udienza fissata. Se non vengono proposte opposizioni, il tribunale verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto. Se vengono proposte opposizioni, il tribunale assume mezzi istruttori.¹⁴

Il tribunale provvede con decreto motivato, che viene comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che poi ne dà notizia ai creditori, il decreto è pubblicato e diviene esecutivo. Se viene respinta la proposta di concordato, su istanza del creditore o su richiesta del p.m., il tribunale dichiara il fallimento del debitore con separata sentenza: contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo presso la corte d'appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. La procedura di concordato si conclude col decreto di omologazione, che deve intervenire nei sei mesi successivi alla presentazione del ricorso, il termine può essere prorogato

¹³ Cfr. F. Comisso, Concordato preventivo: la checklist delle operazioni, In Pratica Legale Fallimento

¹⁴ Art. 180 L.F.

una solo volta dal tribunale. Se la proposta di concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina uno o più commissari liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori e determina le modalità di liquidazione: in tal caso il liquidatore deve effettuare la pubblicità ex art. 490, che deve essere eseguita nel termine fissato dal tribunale. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'art. 161 L.F.; dopo l'omologazione del concordato il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, inoltre deve riferire di ogni fatto dal quale possa derivar pregiudizio ai creditori al giudice. Nel caso in cui il commissario rilevi che il debitore non sta provvedendo agli atti necessari a dare esecuzione alla proposta, o ne sta ritardando il compimento, né da comunicazione al tribunale; questo può conferire al commissario i poteri necessari per provvedere al posto del debitore al compimento degli atti necessari. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato può denunciare ritardi o omissioni del debitore al tribunale, mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari in luogo del debitore al compimento degli atti richiesti. Ciascun creditore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, purché non sia di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Qualora il piano preveda la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda o il conferimento dell'azienda in una o più società, il piano può prevedere la liquidazione dei beni non funzionali all'attività di impresa, deve contenere un indicazione dei costi

e dei ricavi derivanti dall'attività di impresa, delle risorse e delle modalità di copertura; il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tranne che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti per i quali sussiste la causa di prelazione. I contratti in corso di esecuzione, anche quelli stipulati con la p.a. non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura: l'ammissione al concordato non impedisce la continuazione di contratti pubblici, se il professionista indicato dal debitore ha attestato la conformità del piano e la capacità di adempimento. Il commissario giudiziale, ogni sei mesi dalla presentazione della relazione di cui all'art. 172 L.F. redige un rapporto riepilogativo e lo tramette ai creditori. Al termine della procedura di concordato, il commissario redige un rapporto riepilogativo finale in conformità con l'art. 33 L.F. quinto comma¹⁵. Conclusa la procedura di concordato preventivo con la cessione dei beni, il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo finale.¹⁶

¹⁵ Art. 33 L.F. quinto comma: "Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni."

¹⁶ Cfr. F. Comisso, Concordato preventivo: la checklist delle operazioni, In Pratica Legale Fallimento